

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI

(Art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1991)

(Aggiornato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991)

C A P O I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausillii finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di SAN GIORIO DI SOUSA od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria, e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 3
Competenza delle Circoscrizioni

1. Le Circoscrizioni sono soggette alle norme del presente regolamento ed esse stesse, ove gliene sia stata attribuita la competenza, possono deliberare la concessione dei benefici di cui all'art. 1, purché il relativo finanziamento sia contenuto entro i limiti degli stanziamenti del bilancio comunale.

Art. 4
Campo di applicazione

1. Le concesioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITÀ RICREATIVE,

- POLITICHE GIOVANILI,
- ATTIVITÀ ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

C A P O I I

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 5

Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) - l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) - gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti;
- c) - nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato o suo tempo a corredo della domanda.

3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguitate dal Comune.

Art. 6

Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione.

Art. 7
Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.
2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 5, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.
3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 5 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.
4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

Art. 8
Enti ed associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 5, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.
2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

C A P O III
BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art 9
Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:
- a) - Consigli di Circolo, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi Collegiali e delle direzioni didattiche;
 - b) - Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali per l'assegnazione di buoni-libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a lire 6.000.000 ed in caso di nucleo familiare, per i membri ulteriori al primo, al limite di reddito anzidetto va aggiunto un importo di lire 50.000 mensili per ogni membro, per il numero di mesi a carico.
A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lettera a);
 - c) - Scuole materne, i contributi ragguagliati all'Indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta;
 - d) - Famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune, con reddito imponibile familiare non superiore a lire 6.000.000 ed in caso di nucleo familiare, per i membri ulteriori al primo, al limite di reddito anzidetto va aggiunto un importo di lire 50.000 mensili per ogni membro, per il numero dei mesi a carico;

2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi.
3. In particolare, i destinatari dei contributi di cui alla lettera b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie, tenendo conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati, per gli anni scolastici successivi, in rapporto alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. del costo della vita. Tale norma di adeguamento può essere applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lettera d).

C A P O I V

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 10

Enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni anche di volontariato operanti nel territorio comunale per il perseguitamento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le comande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 5.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto:
 - a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
 - c) dei risultati conseguiti.

Art. 11

Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno a residenti od a temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 12

Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.
2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunge il "minimo vitale" identificato nell'importo di lire 6.000.000 ed in caso di nucleo familiare, per i membri ulteriori al primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo di lire 50.000 mensili per ogni membro, per il numero di mesi a carico.
3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risultato tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Art. 13 Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Consigli circoscrizionali, associazioni di volontariato ecc.);
- b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.L. ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.
- c) comunicazione agli instanti dell'esito della pratica.

Art. 14 Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali ecc.).

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l'Assessore delegato con l'elargizione immediata di un contributo in denaro od in natura, purchè la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 10 giorni.

Art. 15
Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 13, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonchè alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art. 16
Vacanze anziani

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art. 13, od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.
2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta comunale.

C A P O V
PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 17
Patrocinio comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sulle pubblisti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI _____".

Art. 18
Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

C A P O V I
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 19
Istituzione albo

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 20
Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 21
Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 22
Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
» 2 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici	» 2
» 3 - Competenza delle circoscrizioni	» 2
» 4 - Campo di applicazione	» 2

CAPO II - BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 5 - Benefici ordinari e straordinari - Procedura	Pag. 6
» 6 - Manifestazioni	» 6
» 7 - Associazioni sportive	» 8
» 8 - Enti ed associazioni religiose	» 8

CAPO III - BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 9 - Campo di applicazione	Pag. 10
--------------------------------	---------

CAPO IV - BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 10 - Enti ed associazioni	» 8
» 11 - Soggetti in condizione di bisogno	» 12
» 12 - Interventi ordinari	» 12
» 13 - Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari	» 14
» 14 - Interventi straordinari	» 14
» 15 - Ricovero di soggetti in condizione di bisogno	» 16
» 16 - Vacanze anziani	» 16

CAPO V - PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 17 - Patrocinio comunale	Pag. 18
» 18 - Concessione in uso di beni comunali	» 18

CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVIDENZE

Art. 19 - Istituzione albo	Pag. 20
» 20 - Struttura dell'albo	» 20
» 21 - Registrzioni	» 20
» 22 - Gestione e aggiornamento	» 20